



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA RIFIUTI

(TARI)

Approvato con delibera C.C. n. 33 del 16/04/2014
Modificato con delibera C.C. n. 60 del 17/07/2014
Modificato con delibera C.C. n. 38 del 05/05/2015
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 28/04/2016
Modificato con delibera C.C. n. 12 del 30/03/2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Applicazione temporale	pag. 3
Art. 3 Superficie assoggettabile	pag. 3
Art. 4 Articolazione tariffaria	pag. 3
Art. 5 Utenze domestiche	pag. 4
Art. 6 Utenze non domestiche	pag. 4
Art. 7 Tributo giornaliero	pag. 5

TITOLO II ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 Scuole statali	pag. 5
Art. 9 Superfici escluse	pag. 5
Art. 10 Riduzioni tariffarie	pag. 6
Art. 10 Bis Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari	pag. 8
Art. 11 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche	pag. 9
Art. 12 Agevolazioni sociali	pag. 9
Art. 13 Disposizioni comuni agli articoli precedenti	pag. 9

TITOLO III DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 14 Dichiarazione	pag. 10
Art. 14 bis Sollecito – Accertamento	pag. 11
Art. 15 Riscossione	pag. 11
Art. 15 Bis Compensazione tra tributi	pag. 11
Art. 15 Ter Rateizzazione del pagamento	pag. 11

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 Entrata in vigore	pag. 12
Art. 17 Clausola di adeguamento	pag. 12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento ,adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 Dicembre 1997 , n. 446,disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti..

Articolo 2 - Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto di imposta.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione di locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3 - Superficie assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare al tributo.
2. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. A seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Articolo 4 - Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 5 - Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze. Con riferimento al primo anno, per le nuove utenze si assume il dato relativo al giorno a decorrere dal quale il tributo è dovuto. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, salvo documentata prova contraria, si assume in via presuntiva:
 - a) il numero degli occupanti risultanti il 1 gennaio di ciascun anno di imposta, dall'anagrafe del Comune di Fiorano Modenese;
 - b) il numero di tre componenti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza, domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 6 - Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un' utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione dell'attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 7 - Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

TITOLO 2. ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8 - Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 9 - Superfici escluse

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature, che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non

assimilati di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- f. I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggette a tariffazione, i locali, vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali: spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punto di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
 - g. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono soggetti invece a tariffazione i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo, ecc..)
3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
5. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
 - d. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile).
 - e. fabbricati danneggiati non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea certificazione, fermo restando che tale beneficio è limitato al periodo oggetto della ristrutturazione e/o inagibilità.
 - f. locali ad uso residenza non allacciati ad alcun servizio di rete.
 - g. i locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie

- 1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
- 3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente determinata sulla base giornaliera con un incremento del 50 % del listino corrispondente.
- 5. Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione, ovvero da

- autocertificazione resa nei modi di legge, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.
6. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciante, ovvero a quello previsto dal Comune per le famiglie dei non residenti, di cui al comma 4) del precedente art. 13 .
 7. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dall' art. 17.
 8. Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.
 9. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) Autocarrozzerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche e smalterie: 40%;
 - b) lavanderie a secco, tintorie industriali: 15%
 - c) autofficine, elettrauto, gommista: 30%
 - d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%
 - e) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) : 40%
 - f) Laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 20%
 - g) Prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole :30%
 10. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analogia.
 11. Non si fa luogo ad alcuna agevolazione, nel computo delle superfici adibite ad aree scoperte operative.
 12. Per le utenze che occupano locali destinati alla somministrazione di prodotti gastronomici (quali ad es: Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Mense, Birrerie, Amburgherie, Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio) che effettuano la raccolta differenziata della "frazione umida" secondo le modalità stabilite dal Gestore è concesso uno sconto del 20% della quota variabile QV) della tariffa. Tale caratteristica dovrà essere comprovata dal Gestore con riferimento all'effettivo smaltimento differenziato avvenuto nell'anno precedente.
 13. Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio, previa verifica di idonea documentazione le seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa:
 - a) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto possibile recupero e per i quali il Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10% a condizione che il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
 - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani a soggetti abilitati diversi dal Gestore del pubblico servizio, nelle seguenti misure:
 - ☐ Per almeno il 30% e fino al 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 30% sulla variabile della tariffa.
 - ☐ Oltre il 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.

14. Alle utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali, purché autorizzate e vigilate dallo Stato e legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipano ai progetti di educazione ambientale previsti dall'Amministrazione comunale e dal gestore, e con essi concordati, con particolare riguardo alla raccolta differenziata è concessa un'agevolazione dell'80% da applicarsi alla parte variabile della tariffa, a condizione che sia positivamente verificato il conseguimento degli obiettivi programmatici fissati nei progetti stessi.
15. Nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente dal Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni saranno iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.
16. In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti da inserire all'interno del PEF nell'ambito dei costi comuni diversi (CCD), l'ente può fare riferimento ai criteri di quantificazione previsti dalle regole contabili di cui al D.Lgs.n.118/2011 e al p.c. all.4/2 al citato decreto, e s.m.i.
L'importo così determinato è da intendersi come limite massimo e viene ridotto in occasione della cancellazione per inesigibilità dei crediti ovvero a seguito della riscossione degli stessi. In quest'ultimo caso le relative somme costituiranno sopravvenienze attive da dedurre dai costi nell'esercizio in cui si manifestano.

Articolo 10 bis - Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari

- 1) Ai sensi dell'art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, alle utenze non domestiche che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e che, a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari ad enti pubblici e/o privati aventi finalità sociali senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, il Comune applica, in via sperimentale, una riduzione stabilita nella misura massima del 15% delle parte variabile della tariffa della Tari.
- 2) Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'art.2 comma 1, lett.c) della stessa legge che dovranno essere destinate in via prioritaria all'utilizzo umano, in particolare a favore di persone indigenti, ed in secondo luogo, se non idonee per l'uomo, al sostegno vitale degli animali;
- 3) Ai fini della riduzione di cui al comma 1) per enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, destinatari delle cessioni a titolo gratuito, si intendono i soggetti i cui statuti o atti costitutivi abbiano come oggetto finalità sociali da perseguire attraverso la promozione e la realizzazione di attività di interesse generale, ed in particolare mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale; tali soggetti dovranno inoltre essere iscritti negli appositi Albi comunali e/o negli Albi istituiti presso la Regione Emilia Romagna;
- 4) La riduzione di cui al comma 1) è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento Kg/anno ed è così determinata :
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e mille chilogrammi si applica una riduzione del 10%;
 - a) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi si applica una riduzione del 15%;
- 5) Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione da parte del contribuente/operatore del settore alimentare, di istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
Tale istanza deve contenere :
 - i riferimenti degli enti pubblici e/o privati di cui al comma 3) a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari;
 - i quantitativi di prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l'indicazione della tipologia di prodotto
 - copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate

- 6) La riduzione di cui al comma 1) viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le cessioni sono state effettuate;
- 7) L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'art.10, comma 15 del presente regolamento . In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte;
- 8) Il Comune verifica, anche a campione, interpellando gli enti senza scopo di lucro indicati nell'elenco di cui al comma 5), l'autenticità di quanto comunicato dai contribuenti che hanno usufruito della riduzione tariffaria di cui al presente articolo.

Articolo 11 - Riduzioni per utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le abitazioni:
 - a) a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) occupate da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:
 - a) 20% a favore di coloro che dichiarano, mediante comunicazione, utilizzando apposito modulo di provvedere al compostaggio domestico. Il Gestore o il Comune verifica modalità di tale smaltimento;
 - b) 30% per le utenze domestiche per gli agricoltori che hanno una concimaia attiva.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.
4. Oltre alle riduzioni ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti in modo differenziato presso le isole ecologiche comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto della Giunta Comunale.

Articolo 12 - Agevolazioni sociali

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sub locati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistiti in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.
3. Il sussidio non sussiste aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'entità delle agevolazioni, i criteri di accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

Articolo 13 - Disposizioni comuni agli articoli precedenti

1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente e previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

2. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni per la fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Di norma, in sede di liquidazione annuale d'ufficio del tributo, il competente servizio terrà conto delle richieste di agevolazione e/o di riduzione di cui agli articoli precedenti presentate antecedentemente e comunque in tempo utile rispetto all'avvio delle procedure di liquidazione stessa. Qualora si rendesse necessario per una rapida, efficiente ed economica attività di gestione di detta liquidazione d'ufficio, le citate agevolazioni e/o le riduzioni potranno essere applicate in sede di conguaglio.

TITOLO 3. DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 14 - Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale, codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti.
 - b) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
 - c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC.
 - d) I dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - e) In merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
 - la superficie reale al netto dei muri e quella catastale;
 - la destinazione d'uso;
 - il titolo di occupazione o detenzione;
 - i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale).
 - f) la data in cui ha avuto inizio o è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Potrà essere attivato un sistema di presentazione telematica della dichiarazione, in tal caso lo stesso sistema rilascerà apposita ricevuta.
5. Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso i servizi demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo sportello unico dei servizi imprese e catasto ovvero presso altri uffici comunali. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, la Giunta Comunale adotterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a

carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 14 bis - Sollecito – Accertamento

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto contenente:
 - sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.
 - avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.

Articolo 15 - Riscossione

1. Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Le somme dovute sono rimosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento.

Articolo 15 Bis - Compensazione tra tributi

1. Ai sensi dell'art.1,comma 167 della legge 27 Dicembre 2007,è esteso a tutti i tributi comunali l'istituto della compensazione.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1,è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall'ufficio competente, con debito maturato su altri tributi.
3. Della compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, nei 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di rimborso, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti: a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

Articolo 15 Ter - Rateizzazione del pagamento

1. Il comune, su specifica richiesta del contribuente, può concedere ,nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento la rateizzazione del debito come riportato nel seguente prospetto:

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate mensili
Fino a € 1.000,00	6
Da € 1001,00 a € 5.000,00	12
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	18
Da € 10.001,00 a € 20.000,00	24

Oltre € 20.0001,00	36
--------------------	----

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata ,a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso ,a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allagata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000,nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.
- 4.In caso di mancato pagamento di una rata :
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva in unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.

Articolo 17 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.